

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
CORTE DI APPELLO DI SALERNO  
II SEZIONE CIVILE**

La Corte di Appello di Salerno II Sezione Civile riunita in camera di consiglio nelle persone di:  
dr.ssa Maria Assunta Niccoli, Presidente  
dr.ssa Giulia Carleo, Consigliere  
dr.ssa Rosa D’Apice, Consigliere rel. est.

**SENTENZA**

Nel procedimento civile n. xxx/2021 avente ad oggetto l’appello avverso la sentenza n. xxx/2021 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 26/4/2021 e depositata il 28/4/2021

**TRA**

**CLIENTE** rappresentata e difesa dall’avv. Omissis, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’avv. Omissis in Omissis via Omissis n 3 - Appellante

**E**

**BANCA INCORPORANTE**, società che ha incorporato **BANCA INCORPORATA** (già **Banca OMISSIS s.p.a.**) rappresentata e difesa dall’avv. Omissis, elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Omissis – Appellata

**RAGIONI IN FATTO E DIRITTO**

1. Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza depositata il 28/4/2021, emessa nell’ambito del procedimento promosso da **CLIENTE** nei confronti di **Banca OMISSIS s.p.a.**, di poi **BANCA**, ha così provveduto: a) ha rigettato la domanda di ripetizione dell’indebitto oggettivo proposta dall’attrice, incentrata sull’illegittimo addebito sul conto corrente a lei intestato “ n. 9 con IBAN n. xxxxxxxxxxxx” di interessi usurari nonché di interessi ad un tasso maggiore rispetto a quello concordato come risultava dalla consulenza di parte prodotta in giudizio; b) ha condannato la parte soccombente al pagamento delle spese processuali, liquidate in euro 13.450,00 per compensi professionali oltre rimborso spese forfetarie, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

In sintesi, per quel che qui rileva, il Tribunale - dopo avere ricordato che colui che agisce con l’azione di ripetizione dell’indebitto ha l’onere di allegare in maniera specifica i fatti posti a base della domanda e di fornire la relativa prova – ha evidenziato che in materia bancaria il correntista che in qualità di attore intenda far valere il carattere indebitto di talune poste passive, prospettando che le stesse siano da ricollegare all’applicazione di interessi o altre competenze fondate su clausole negoziali nulle o prive di qualsiasi previsione negoziale ha l’onere di provare i pagamenti non dovuti e la mancanza di una valida *causa debendi* e, dunque, di produrre i seguenti documenti: a) il contratto di conto corrente per dimostrare che esso contiene la pattuizione di clausole illegittime; b) gli estratti di conto corrente. Di poi il Giudice a quo ha osservato che nel caso di specie l’attrice ha prodotto soltanto parte degli estratti conto ed ha formulato, ai sensi dell’art. 210 c.p.c., una richiesta di ordine di esibizione relativa al contratto di conto corrente e agli estratti conto non prodotti in giudizio dichiarata inammissibile giacché tale documentazione, come dimostrato dalla convenuta, era stata già consegnata alla correntista dalla banca all’esito del giudizio n. 61/2017, introdotto ai sensi dell’art. 700 c.p.c., conclusosi con declaratoria di cessazione della materia del contendere proprio per l’intervenuta consegna della documentazione in questione da parte della banca. Il Tribunale ha aggiunto che la consulenza di parte prodotta da **CLIENTE**, stilata dal dr. **Omissis**, è inidonea ad orientare il convincimento del Giudicante in quanto non prende in considerazione il contratto di conto corrente dedotto in giudizio e, dunque, le condizioni economiche concordate dalle parti in

causa, sebbene tale documento fosse già nella disponibilità della correntista posto che la declaratoria di cessazione della materia del contendere risale al maggio 2017 mentre la consulenza di parte è stata redatta nell’ottobre 2017.

Il Giudice di prime cure, inoltre, con riferimento alla questione della natura usuraria degli interessi ha segnalato che il contratto di conto corrente è stato stipulato in data 16/12/1998 e nel contempo ha rimarcato da un lato che la parte attrice non ha prodotto in giudizio il decreto ministeriale di rilevazione del tasso soglia relativo al trimestre di riferimento e dall’altra che l’esperto di parte non ha confrontato il tasso originariamente pattuito con il tasso soglia riferibile a tale periodo avendo operato il confronto soltanto tra i tassi di interesse applicati dal 2003 in poi.

In particolare il Tribunale, richiamando sul punto il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, ha affermato che il principio *iura novit curia*, non è applicabile ai decreti ministeriali in questione; ha aggiunto che la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 8883/2020 di segno contrario - dopo avere affermato che “ *il Giudice non può dare rilievo, ai fini della prova dell’illecita pattuizione o applicazione di interessi usurari, alla mancata produzione dei D.M., potendo, invece, acquisirne conoscenza o attraverso la sua scienza personale o attraverso la collaborazione delle parti ovvero anche attraverso la richiesta di informazioni alla pubblica amministrazione o l’acquisizione di una C.T.U. contabile*” – ha precisato che sul correntista grava l’onere di allegare in maniera circostanziata il superamento del tasso soglia nel periodo in contestazione; di poi ha osservato che nella vicenda in esame, in assenza di qualsiasi indicazione da parte dell’attrice e del suo c.t.p. circa il tasso debitore originariamente pattuito e il raffronto con il tasso soglia di riferimento, non vi è spazio per ammettere una C.T.U. contabile in quanto avrebbe carattere esplorativo.

Il Tribunale, infine, in ordine alla questione della mancata corrispondenza tra il tasso concordato e quello applicato nel corso del rapporto ha argomentato che la contestazione dell’attrice è del tutto generica e nel contempo ha osservato che << il consulente di parte si è limitato ad affermare che “ il tasso applicato nella sequenza degli estratti conto è stato più volte modificato senza alcuna apparente comunicazione giustificativa della banca” senza null’altro specificare e senza indicare come ha calcolato il tasso di interesse applicato né quando ed in che misura lo stesso sarebbe variato rispetto a quello pattuito (di cui peraltro non è a conoscenza non avendo esaminato il contratto di conto corrente) >>, giungendo così alla conclusione che anche rispetto a tale profilo non ricorrono le condizioni per l’ammissione di una C.T.U. contabile perché avrebbe finalità esplorative.

1.1. Avverso la predetta sentenza **CLIENTE** ha proposto appello con atto di citazione notificato il 9/7/2021; ha censurato la sentenza impugnata ed ha concluso per l’accoglimento dell’interposto gravame con vittoria delle spese processuali del doppio grado di giudizio.

1.2. **BANCA INCORPORANTE.**, società che ha incorporato **BANCA INCORPORATA** (già **Banca OMISSIS s.p.a.**), costituitasi in giudizio ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità dell’appello ai sensi dell’art. 342 c.p.c.; ha eccepito altresì che **CLIENTE**, in violazione del divieto dei nova in appello sancito dall’art. 345 c.p.c., ha prodotto un documento nuovo inammissibile, segnatamente una nuova consulenza di parte, e ha formulato delle domande nuove inammissibili; nel merito ha resistito.

L’appellata, pertanto, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del gravame o il rigetto dello stesso con vittoria delle spese processuali.

1.3. La Corte con ordinanza del 13/7/2023, emessa all’esito della trattazione scritta del processo, ha riservato la causa in decisione con i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

2. Ragioni di ordine logico impongono di analizzare dapprima l’eccezione di inammissibilità dell’appello formulata, ai sensi dell’art. 342 c.p.c., dalla società appellata.

Osserva la Corte che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, **una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata** e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo Giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari formule sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di *revisio prioris instantiae* del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017; Cass. n. 13535/ 2018; Cass. S.U. n. 3648/2022).

Il Supremo Collegio ha ulteriormente chiarito che l’inammissibilità del gravame per violazione dell’art. 342 c.p.c. sussiste solo quando il vizio investa l’intero contenuto dell’atto, posto che quando **sia possibile individuare profili autonomi di doglianza, sufficientemente identificati, questi ultimi vanno scrutinati nel merito** (cfr. Cass. n. 20124/2015).

Nel caso di specie – come di seguito sarà argomentato – l’appellante ha formulato in maniera generica soltanto alcune delle doglianze poste a fondamento dell’interposto gravame, **avendo con le ulteriori censure indicato in maniera chiara le parti della sentenza impugnata e le critiche tese a contrastare le ragioni della decisione.**

E allora, in applicazione dei suindicati principi di diritto, l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione va respinta.

3. Chiarito tale profilo, il Collegio ritiene che l’appello sia infondato e, pertanto, va rigettato.

4. **CLIENTE** ha in primo luogo criticato la sentenza impugnata, sostenendo di avere allegato in maniera specifica nell’atto introduttivo del giudizio di primo grado i fatti costitutivi della pretesa azionata. In particolare l’appellante ha sostenuto di avere fatto un puntuale riferimento al contratto di conto corrente dedotto in giudizio stipulato con la Banca OMISSIS s.p.a. ( il contratto “ n. 9 con IBAN n. xxxxxxxxx”) nell’atto di citazione e di avere ribadito nella prima memoria depositata ai sensi dell’art. 183 comma 6 c.p.c. “ l’ andamento anomalo del rapporto sia in ragione degli interessi superiori al tasso soglia sia della violazione dell’art. 1284 c.c. da valutarsi durante tutta la durata del rapporto e segnatamente nel periodo relativo agli estratti conto versati”; inoltre con riferimento a quest’ultimo profilo – precisa l’appellante - il consulente di parte nella relazione prodotta nel giudizio di primo grado “ ha puntualmente indicato le arbitrarie variazioni del tasso debitore evidenziando ogni singolo estratto di conto contenente tali ingiustificati aumenti”. Una domanda giudiziale finalizzata alla ripetizione dell’indebito oppure all’accertamento negativo del debito – prosegue l’appellante – può ritenersi generica soltanto “ se non correlata ad uno specifico rapporto bancario”  
Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, a fronte di una domanda di accertamento della nullità di un contratto o di un patto sussiste sempre il potere dovere del Giudice di rilevare di ufficio anche i diversi motivi di nullità non espressamente allegati dalla parte ex art. 1421 c.c. ma emergenti dagli atti del processo ( cfr. Cass. Sezioni Unite n. 22642/2014; Cass. Sezioni Unite n. n. 22643/2014).

Le doglianze sono in parte infondate in parte inammissibili.

Va subito chiarito che sull'attore grava l'onere - ancor prima di provare la pretesa azionata - di allegare puntualmente i fatti costitutivi posti a fondamento della domanda che nel caso di specie, trattandosi di domanda di ripetizione dell'indebito, possono così individuarsi:

- a) l'avvenuto pagamento della somma di denaro oggetto della richiesta di restituzione;
- b) la mancanza di una causa che giustifichi tale pagamento ovvero il venir meno di questa (cfr. Cass. n. 30713/2018; Cass. n.17146/2003).

Ebbene CLIENTE nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado in ordine al profilo dell'assenza di una causa giustificativa del pagamento si è limitata a prospettare genericamente sia il carattere usurario degli interessi per il superamento del tasso soglia ex lege n. 108/1996 sia l'applicazione da parte della banca di un tasso diverso da quello concordato; l'attrice, infatti, non ha indicato né il tasso di interesse pattuito al momento della stipula del contratto né il tasso soglia in concreto rilevante, elementi questi che non stati specificati neppure con la memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma 6 n 1 c.p.c. come, peraltro, emerge dallo stesso tenore della censura in esame ( cfr. memoria in atti).

A tale riguardo è utile ricordare che la giurisprudenza di legittimità in relazione agli interessi usurari ha precisato che grava sul debitore che sostenga il superamento del tasso soglia allegare il tasso di interesse concordato nonché la misura del t.e.g.m. nel periodo considerato contenuto nel decreto ministeriale di riferimento (cfr. Cass. Sezioni Unite n 19597/2020; cfr anche Cass. n. 8883/2020 in motivazione nella parte in cui si legge “una indicazione circostanziata circa il concreto superamento dei tassi soglia, nel periodo in contestazione, risulta indispensabile al fine di valutare l'incidenza, nel rapporto, della nullità dedotta, e l'interesse concreto e attuale ad ottenere un accertamento giudiziale sul punto, ex art. 100 c.p.c.”).

Merita di essere rimarcato che la genericità delle allegazioni non può essere superata neppure alla luce della consulenza di parte attrice del 17/10/2017 redatta dal dr. **Omissis** e richiamata nell'atto di citazione giacché l'esperto ha precisato di avere analizzato esclusivamente gli estratti del conto corrente dal 31/3/2003 al 30/9/2003 e dal 30/6/2004 al 31/12/2012 (cfr. consulenza di parte del dr. **Omissis**).

È evidente, pertanto, che il consulente di parte, non avendo esaminato il contratto di corrente, non ha potuto operare alcun raffronto né tra il tasso di interesse pattuito al momento della stipula del contratto e il tasso soglia contenuto nel decreto ministeriale di riferimento né il tra il tasso di interesse concordato e quello applicato nel corso del rapporto.

*Alteris verbis* la consulenza di parte è del tutto inidonea ad integrare le allegazioni dell'attrice che, in ordine al profilo dell'assenza della cd. *causa debendi*, avrebbero dovuto investire il tasso di interesse pattuito ab origine e il t.e.g.m. indicato nel decreto ministeriale di riferimento, assumendo rilevanza soltanto la cd. usura originaria e non anche quella sopravvenuta (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 24675/2017; con specifico riferimento al contratto di conto corrente cfr. Cass. n. 20626/ 2021 in motivazione); inoltre l'indicazione del tasso di interesse concordato al momento della stipula del contratto parti è indispensabile per apprezzare anche la prospetta applicazione di un tasso diverso nel corso del rapporto.

Quanto, poi, alla doglianza incentrata sul richiamo ai principi di diritto enunciati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nelle pronunce n. 22642/2014 e n. 22643/2014 va replicato che l'appellante non ha specificato quali sarebbero “i motivi di nullità” che il Tribunale avrebbe

dovuto rilevare di ufficio, “diversi” da quelli indicati dall’attrice, sicchè sotto tale profilo la censura è inammissibile ex art. 342 c.c.

5. **CLIENTE** ha ulteriormente criticato la sentenza di primo grado sostenendo che il Tribunale disponeva di tutti gli elementi per ammettere una C.T.U. contabile tesa a verificare il carattere usurario degli interessi prospettato dall’attrice in quanto: a) la banca nel corso del giudizio di primo grado aveva prodotto il contratto di conto corrente stipulato dalle parti in causa idoneo ad orientare il convincimento del Giudicante in applicazione del principio di acquisizione probatoria; b) il decreto ministeriale di riferimento, segnatamente il d.m. in vigore nel dicembre 1998, epoca di stipulazione del contratto di corrente dedotto in giudizio doveva essere conosciuto dal Giudice, trattandosi di un atto normativo come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità nella pronuncia n. 8883/2000; senonchè il Tribunale, pur richiamando la predetta sentenza, ha ritenuto che non potesse trovare applicazione il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione in quanto la parte attrice non aveva allegato il momento esatto del superamento del tasso soglia, trascurando così di considerare che **CLIENTE** nell’atto introduttivo del giudizio aveva fatto riferimento “ al momento in cui gli interessi vengono promessi o pattuiti”. Il Giudice di prime cure – prosegue l’appellante – non ha ammesso la C.T.U. contabile sulla base dell’erroneo presupposto della carenza di allegazioni e di prova da parte dell’attrice, fondando il proprio convincimento sulle “ affermazioni erronee del CTP che aveva sviato anche il difensore dichiarando di non avere potuto esaminare il contratto originario” e nel contempo argomentando che l’esperto di parte, in violazione del principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità ai fini della verifica del carattere usurario degli interessi aveva tenuto conto anche della commissione di massimo scoperto ancorchè l’attrice nella memoria depositata ai sensi dell’art. 183 c.p.c. avesse riconosciuto l’errore in cui era incorso il consulente di parte.

Le censure non sono condivisibili.

In diritto va evidenziato che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che il principio dell’onere della prova non implica anche che la dimostrazione del buon fondamento del diritto vantato dipenda unicamente dalle prove prodotte dal soggetto gravato dal relativo onere, e non possa, altresì, desumersi da quelle espletate, o comunque acquisite, ad istanza ed iniziativa della controparte giacché nel nostro ordinamento processuale, in uno con il principio dispositivo, vige quello cd. di “acquisizione probatoria”, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute

(e qual che sia la parte ad iniziativa della quale sono state raggiunte), concorrono, tutte ed indistintamente, alla formazione del libero convincimento del Giudice, senza che la relativa provenienza possa condizionare tale convincimento in un senso o nell’altro, e senza che possa, conseguentemente, escludersi la utilizzabilità di un prova fornita da una parte per trarne argomenti favorevoli alla controparte ( cfr. Cass. n. 5980/1998; Cass. n. 21909/2013; Cass. n. 9863/2023).

Inoltre la Suprema Corte in tema di usura ha affermato che i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall’art. 21 n. 108 del 1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio; per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il Giudice deve conoscere a prescindere dalla loro produzione in giudizio ad opera delle parti in base al principio iura novit curia, sancito dall’art. 113 c.p.c. ( cfr. Cass. n. 35102/2022 Cass. n. 13144/2023).

Ciò posto, il Collegio ritiene che l'applicazione di tali principi di diritto alla vicenda in esame, richiamati nell'atto di gravame, non sono sufficienti per l'accoglimento delle censure in esame.

Invero – al di là del dato pur degno di nota che il Tribunale nella sentenza impugnata ha fatto espresso riferimento al contratto di conto corrente dedotto in giudizio stipulato dalle parti in data 16/12/1998 e prodotto in giudizio dalla banca (cfr. sentenza impugnata pagine 5 e 6) – va rimarcata la genericità delle allegazioni della parte attrice per le ragioni esposte al precedente punto 4 della presente sentenza a cui si rinvia.

Ancora, va evidenziato che nessuna rilevanza può attribuirsi al fatto che nell'atto introduttivo del giudizio la correntista abbia rappresentato che “ si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti” ( cfr. atto di citazione) in quanto l'allegazione, valutata complessivamente, resta generica non essendo stato specificato né il tasso concordato dalle parti al momento della stipula del contratto ( di cui non è stata indicata neppure la data) né il t.e.g.m. riportato nel decreto ministeriale di riferimento; non va poi sottaciuto che la suindicata affermazione risulta contraddetta dal richiamo contenuto nel medesimo atto di citazione alla consulenza di parte giacché l'esperto, non avendo esaminato il contratto di conto corrente, ha compiuto la verifica del carattere usurario degli interessi prescindendo del tutto dal tasso originariamente pattuito dalle parti (cfr. atto di citazione di primo grado).

Quanto, poi, al rilievo che il Giudice di prime cure avrebbe respinto la domanda sulla base dell'erronea consulenza di parte attrice è sufficiente replicare che correttamente il Tribunale nella sentenza impugnata ha dato conto delle ragioni per le quali la consulenza di parte non fosse idonea ad orientare il convincimento del Giudicante e nel contempo ha evidenziato il difetto di allegazione dei fatti costitutivi della domanda, argomentazione questa – come già evidenziato - condivisa dalla Corte.

Deve, pertanto, concludersi che correttamente il Giudice a quo non ha ammesso la consulenza tecnica di ufficio, trovando applicazione il principio di diritto in forza del quale la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il Giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze sicché il suddetto mezzo di indagine legittimamente negato qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr. Cass. n. 3130/2011; Cass. n. 30218/2017; Cass. n. 29100/2020).

6. **CLIENTE**, inoltre ha criticato la sentenza impugnata sostenendo che il Tribunale erroneamente ha respinto la richiesta da lei formulata ai sensi dell'art. 210 c.p.c. avente ad oggetto l'ordine di esibizione degli estratti conto relativi ai primi quattro anni del rapporto di conto corrente dedotto in giudizio. Il Giudice di prime cure – precisa l'appellante - ha argomentato che tale documentazione era già nella disponibilità della correntista perché consegnata dalla banca all'esito del giudizio n. xx/2017 introdotto ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e conclusosi con la declaratoria di cessazione della materia del contendere proprio per l'intervenuta consegna della documentazione in questione da parte dell'istituto di credito, trascurando così di considerare che la banca non aveva consegnato tutta la documentazione richiesta e nel contempo che la correntista, invano, con lettera raccomandata del 24/2/2006 aveva espressamente richiesto gli estratti del conto corrente relativi ai primi quattro anni del rapporto di conto corrente. Ad ogni modo – prosegue l'appellante – gli estratti conto prodotti in giudizio a partire dal gennaio 2003 erano sufficienti per ammettere una C.T.U. contabile e procedere così alla verifica di quanto illegittimamente addebitato sul conto corrente intestato a

CLIENTE non solo in ordine al prospettato carattere usurario degli interessi, ma anche “ per quanto concerne tutte le altre domande di ripetizione dell’indebitto di all’atto di citazione segnatamente: indebita applicazione di anatocismo trimestrale, commissione di massimo scoperto e spese a qualsiasi titolo addebitate e comunque di ogni onere non espressamente e/o conformemente pattuito, così come la ripetuta violazione dell’art 1284 c.c.”, profili questi che emergono dalla nuova consulenza di parte allegata all’atto di appello ( cfr. atto di appello pagine 12 e 13).

Le critiche non possono trovare ingresso.

In primo luogo il Collegio osserva che dalla documentazione in atti emerge che **CLIENTE** con ricorso depositato ai sensi dell’art. 700 c.p.c. ha chiesto che la Banca **OMISSIS** s.p.a. venisse condannata a consegnarle, fra l’altro, la copia di tutti gli estratti conto relativi al rapporto di conto corrente oggetto del presente giudizio; il suindicato procedimento n. xx/2017 è stato definito con ordinanza del 23/3/2017 con cui l’adito Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato la cessazione della materia del contendere dando atto dell’intervenuta consegna da parte della banca di tutti i documenti richiesti dalla correntista e, quindi, anche di tutti gli estratti conto in questione ( cfr. ricorso e ordinanza di cessazione della materia del contendere prodotta in primo grado dalla banca).

È evidente, pertanto, che, avendo l’attrice già ottenuto la consegna da parte della banca di tutti gli estratti conto, correttamente il Tribunale ha respinto l’istanza formulata ai sensi dell’art art. 210 c.p.c.

Non va poi sottaciuto che le argomentazioni finora esposte in ordine alla carenza di una specifica allegazione dei fatti costitutivi della domanda di ripetizione dell’indebitto illustrate al precedente punto 4 della presente sentenza hanno carattere assorbente giacché la doglianza in esame involge il profilo probatorio che presuppone la specifica allegazione dei fatti posti a base della domanda.

*Alteris verbis* una volta affermato che la correntista non ha specificato i fatti costitutivi della pretesa azionata non vi è spazio per l’accoglimento delle richieste istruttorie.

Analoghe considerazioni si impongono per il rilievo dell’appellante incentrato sul fatto che gli estratti conto prodotti in giudizio (relativi al periodo 2003 – 2012) sarebbero sufficienti per l’espletamento di una C.T.U. contabile.

Passando alla disamina dell’ulteriore censura, va rimarcato che essa è basata su questioni nuove introdotte per la prima volta in appello, ossia l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi e l’addebito di somme a titolo spese e commissione di massimo scoperto ancorché non concordate; la novità emerge in tutta evidenza in quanto **CLIENTE** nell’atto introduttivo di primo grado ha incentrato la domanda esclusivamente sul carattere usurario degli interessi e l’applicazione nel corso del rapporto di interessi ad un tasso diverso da quello concordato.

La doglianza, pertanto, incide sui fatti costitutivi della domanda di ripetizione dell’indebitto originariamente proposta, segnatamente sull’assenza della *causa debendi*, essendo state prospettate nuove circostanze che renderebbero il pagamento non dovuto, in aggiunta a quelle indicate nell’atto di citazione di primo grado.

Ne consegue che l’appellante con la censura in esame ha introdotto una domanda nuova, come tale inammissibile ai sensi dell’art. 345 c.p.c.

Infine, la Corte osserva che in tale contesto non possono trarsi elementi favorevoli per la posizione dell’appellante dalla nuova consulenza di parte dell’8/7/2021 redatta dal dr. Ivano Severino depositata nel presente giudizio di appello.

Invero – premesso in diritto che la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e perciò sottratta al divieto di cui all’art. 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello (cfr. Cass. n. 1614/2022; Cass. n. 20347/2017 Cass. Sezioni Unite n. 13902/2013) – va rimarcato che la consulenza di parte in esame da un lato non può integrare ex post il difetto di allegazione che caratterizza l’originaria domanda di ripetizione dell’indebito articolata con l’atto introduttivo del giudizio di primo grado dall’altra involge questioni nuove dedotte per la prima volta in appello e pertanto, come già evidenziato, inammissibili ex art. 345 c.p.c.

7. **CLIENTE**, infine, ha impugnato anche la parte della sentenza relativa alla regolamentazione delle spese processuali, deducendo che l’importo della statuizione di condanna è “abnorme”; il Tribunale – prosegue l’appellante – avrebbe dovuto compensare le spese processuali giacché il rigetto della domanda è da ricollegare al mancato deposito di tutti gli estratti conto da parte della banca. Il Giudice di primo grado – osserva ancora l’appellante - “ha liquidato i massimi importi tabellari in mancanza della fase istruttoria e malgrado il rigetto della domanda sia basato su motivi diversi dalle eccezioni sollevate dalla controparte” sicché si impone “una drastica riduzione” della liquidazione delle spese effettuata in primo grado.

Le critiche non possono trovare ingresso.

Va subito chiarito che non ricorrono le condizioni per la declaratoria di compensazione delle spese processuali.

Invero il presente giudizio è stato instaurato in primo grado nell’anno 2018 sicché - trovando applicazione “ratione temporis” il testo dell’art. 92 c.p.c. come modificato dall’art. 13 comma 2 del decreto legge n. 132/2014, convertito dalla legge n. 162/2014, nonché integrato in forza della sentenza additiva della Corte Costituzionale n. 77/2018 - la compensazione delle spese, oltre che per soccombenza reciproca è prevista solo “nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, ovvero in presenza (in forza, appunto, dell’intervento della Corte delle leggi) di “analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

Orbene nel caso di specie l’appellante – come si evince dal tenore della censura in esame – non ha allegato alcuna circostanza idonea a giustificare l’invocata declaratoria di compensazione delle spese processuali ai sensi della disposizione normativa appena citata, avendo, peraltro posto a fondamento della censura in esame il rilievo che il rigetto della domanda sarebbe dipeso dal mancato deposito degli estratti conto da parte della banca, trascurando così di considerare da un lato che la sentenza impugnata è sorretta da una diversa ratio decidendi (cfr. il precedente punto 1 della presente sentenza) e dall’altro che incombe sul correntista che agisce con l’azione di ripetizione dell’indebito l’onere di produrre in giudizio gli estratti conto del rapporto bancario dedotto in giudizio.

Chiarito tale profilo, la Corte ritiene che non vi è spazio neppure per l’ulteriore doglianza tesa a conseguire una riduzione della liquidazione delle spese processuali effettuata dal Tribunale perché è generica nelle parti in cui l’appellante ha dedotto che la liquidazione è “abnorme” ed ha chiesto una “drastica” riduzione della stessa mentre è infondata laddove l’appellante ha



sostenuto che il Giudice di prime cure nella liquidazione del compenso non ha considerato l’assenza della fase istruttoria.

A tale riguardo, infatti, trova applicazione il principio di diritto in forza del quale in materia di spese processuali, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore, il d.m. n. 55 del 2014 (applicabile nella fattispecie in esame) **non prevede alcun compenso specifico per la fase istruttoria, ma prevede un compenso unitario per la fase di trattazione, che comprende anche quella istruttoria**, con la conseguenza che nel computo dell’onorario deve essere compreso anche il compenso spettante per la fase istruttoria, a prescindere dal suo concreto svolgimento ( cfr. Cass. n. 8561/2023; Cass. n. 4698/2019).

Quanto poi al rilievo che il Tribunale nella liquidazione del compenso non avrebbe tenuto conto del fatto che il rigetto della domanda si basava “*su motivi diversi dalle eccezioni sollevate dalla controparte*” va replicato che dalla disamina della comparsa di costituzione depositata in primo grado emerge che la banca ha eccepito la genericità delle allegazioni dell’attrice, come evidenziato nella sentenza impugnata; infine non va sottaciuto che - pur a volere ritenere che il rigetto della domanda sia avvenuto per ragioni diverse rispetto a quelle poste a fondamento delle eccezioni sollevate dalla convenuta - tale circostanza non avrebbe alcuna incidenza sulla liquidazione delle spese processuali.

8. Le argomentazioni esposte conducono al rigetto dell’interposto gravame e alla conseguente conferma della sentenza impugnata.

La regolamentazione delle spese processuali del presente grado di giudizio segue la soccombenza; l’appellante, pertanto, va condannata al pagamento delle spese processuali in favore dell’appellata; tali spese vanno liquidate come in dispositivo, secondo la tariffa vigente, tenendo conto del valore della controversia e dell’attività professionale espletata.

Infine, va dato atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la presente impugnazione.

#### **P.Q.M.**

La Corte di Appello di Salerno, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da **CLIENTE** nei confronti di **BANCA INCORPORANTE**, società che ha incorporato **BANCA INCORPORATA** (già **Banca OMISSIS s.p.a.**), avverso la sentenza n.xxx/2021 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore il 26/4/2021 e depositata il 28/4/2021, così provvede:

1. rigetta l’appello e per l’effetto conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio in favore dell’appellata, spese che liquida in euro 4.996,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura e come per legge.
3. dà atto che sussistono i presupposti di cui all’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell’appellante dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la presente impugnazione.

Salerno, 7/8/2024

Il Consigliere estensore, Rosa D’Apice

Il Presidente Maria, Assunta Niccoli